

CAMERA PENALE DI PISTOIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Presidente

Montecatini Terme, 8 aprile 2019

ILL.MO SIGNOR
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PISTOIA F.F.

ILL.MO SIGNOR
PRESIDENTE SEZIONE PENALE
TRIBUNALE DI PISTOIA

ILL.MO SIGNOR
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE DI PISTOIA F.F.

ILL.MO SIGNOR
GIUDICE COORDINATORE
SEZIONE GIP/GUP
TRIBUNALE DI PISTOIA

ILL.MO SIGNOR
GIUDICE COORDINATORE
DEI GIUDICI DI PACE
DI PISTOIA

**ASTENSIONE COLLETTIVA DALL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA DEGLI AVVOCATI EX LEGGE 146/1990,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE 83/2000, PER I GIORNI 8, 9 E 10 MAGGIO 2019**

La Camera Penale di Pistoia, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 5 aprile 2019,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che - ai sensi della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018, e delle relative procedure - è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000,

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice, che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di tre giorni e si terrà l'8, il 9 ed il 10 maggio 2019;
- b) la specifica motivazione della astensione è desumibile nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane in data 5 aprile u.s.;
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.)
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Camera Penale Pistoia
Avv. Giuseppe Castelli

